

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1157

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOFFARDI INES, CATTANEI, ORSINI BRUNO, DE PETRO,
MANFREDI MANFREDO, ZOPPI, REVELLI, RUSSO CARLO**

Presentata il 16 febbraio 1977

**Modificazioni alla legge 20 giugno 1935, n. 1251, con-
cernente la costituzione dell'Ente autonomo del Monte
di Portofino con sede in Genova**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli amministratori pubblici della Liguria, fin dal 1934-35, diedero una grande prova di civiltà e chiarezza quando per salvaguardare un lembo della loro terra elaborarono ed ottennero la legge speciale 20 giugno 1935, n. 1231, con la quale istituendo l'Ente autonomo del Monte di Portofino realizzarono un organismo destinato con la sua azione territoriale a proteggere dalla manomissione dell'uomo una delle più belle aree costiere della nostra penisola, meta turistica mondiale, decantata dai conoscitori di tutto il mondo, da letterati e poeti. Fu una giusta intuizione che permise di sottrarre alla speculazione edilizia un patrimonio che sarebbe andato ineluttabilmente distrutto.

La legge istitutiva, il suo regolamento hanno funzionato egregiamente, ma la rapida corsa del tempo e le necessità finanziarie sempre più impellenti l'hanno resa in qualche punto carente e meritevole di ristrutturazione.

Per questo l'Ente autonomo del Monte di Portofino assistito da sodalizi culturali come « Italia Nostra », il WWF, ed in par-

ticolare dal Rotary Club internazionale, ha proposto una elaborazione di aggiornamento e di modifica della legge, studi che hanno ispirato questa nostra proposta di legge.

Anche a livello parlamentare infatti ci siamo resi conto della necessità di un aggiornamento, così come del fatto che il Monte di Portofino rappresenta un patrimonio naturale che per la sua particolare bellezza, per gli eccezionali valori naturalistici ed ambientali e culturali riconosciuti ed apprezzati in Italia e all'estero, e tanto caro alla gente di Liguria, deve essere ancora conservato, salvaguardato e trasmesso alle generazioni future nella sua integrità.

Il Monte di Portofino, per questo supera ogni interesse locale per assumere importanza nazionale e internazionale.

Vorremmo evitare la lunga elencazione di tutte le iniziative promozionali avviate dagli enti pubblici liguri, con particolare riferimento alla camera di commercio ed alla provincia di Genova, svoltesi a Genova, a San Remo, a Portofino, a Camogli, per portare all'attenzione della pubblica opinione, in Italia e all'estero, i pericoli che

minacciavano e minacciano tuttora l'integrità del monte; non vorremmo rievocare gli accorati richiami provenienti da tutti i settori della cultura, dell'arte e dell'informazione affinché l'Ente autonomo del Monte di Portofino ritrovi, attraverso il conferimento dei necessari poteri e mezzi, tutta la forza per compiere la sua azione di tutela della quale dobbiamo essere grati — per il buon lavoro finora fatto — agli amministratori dell'EAMP ed ai loro collaboratori.

Una conferma che siamo sulla giusta direzione è data anche da alcune iniziative locali rimaste a livello di proposta, quale, ad esempio, quella formulata dalla provincia di Genova per la istituzione di un comprensorio nella zona di Portofino; fatto che dimostra, in ogni caso, la consapevolezza della necessità di rafforzare le difese del monte. Analogamente la regione Liguria nelle sue proposte per l'istituzione di parchi regionali non trascura l'area protetta dall'Ente autonomo del Monte di Portofino. Da questo progetto sono stati tratti utili suggerimenti per la definizione della proposta di ristrutturazione della legge n. 1231.

A nostro avviso, l'unico modo per dare un concreto appoggio all'opera dell'EAMP è quello di rendere, attraverso le opportune modifiche alla legge istitutiva, più agevole il conseguimento dei fini statutari.

Questo appare tanto più urgente se pensiamo che la recente legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici non riporta nell'elenco degli enti da conservare questa valida istituzione che, a mio avviso, deve trovare la sua collocazione a sostegno di quei compiti attribuiti allo Stato e per esso al Ministero dei beni culturali, allo stesso livello del Parco nazionale degli Abruzzi, del Gran Paradiso e del Circeo.

La legge suddetta prevede anche la possibilità di esaminare l'operatività degli enti non citati al fine di realizzarne la necessaria ristrutturazione per adeguarli alle nuove esigenze economiche sociali e legislative. Cosicché anche in questo provvedimento noi troviamo uno strumento operativo per le finalità che ci proponiamo.

Nel formulare la proposta di legge che possiamo ad illustrarvi, desideriamo ancora constatare che la formula della conservazione di uno strumento quale quello dell'Ente autonomo del monte di Portofino finora affidato alla vigilanza dello Stato ed al controllo tecnico-urbanistico della regione — e quindi al di sopra di ogni privato interesse

locale — costituisce la via più giusta da seguire e, quindi, in questo senso si giustifica l'azione modificativa che consente di rendere ancora più efficiente un ente che ha mostrato di ben operare per il passato.

All'articolo 1 si propone:

a) di estendere la tutela legislativa alla zona di mare circostante fino a 300 metri dalla riva affinché trovino adeguata protezione la flora marina e la fauna ittica esistente nella zona costiera del promontorio e che presenta motivi di particolare interesse e rarità; favorire inoltre gli interventi dal mare e sul mare a livello delle zone boschive costiere, le più soggette agli incendi, per poter meglio attuare l'azione di difesa del monte;

b) attribuire alla regione Liguria la potestà di sottoporre a vincolo di edificabilità e protezione della natura una fascia di rispetto lungo il confine nord del territorio del monte; zona peraltro già soggetta ai vincoli previsti dal piano territoriale paesaggistico della Sovraintendenza ai monumenti della Liguria (legge 29 giugno 1939, n. 1497);

c) estendere l'utilizzazione pubblica del territorio con le necessarie ed opportune garanzie e limitazioni.

Con l'articolo 2 si tende di ottenere una regolamentazione delle attività edilizie e agricole sia sotto forma di divieti assoluti, sia sotto l'aspetto di particolari limitazioni. Dovrà essere predisposto un piano territoriale con apposito regolamento edilizio.

Questo strumento dovrà avere la prevalenza su ogni altro piano urbanistico predisposto dai comuni che dovranno uniformarsi alle norme della presente legge, così come la Sovraintendenza ai monumenti della Liguria. La prevalenza di questa normativa è necessaria affinché le interferenze di diversi mezzi legislativi non contribuiscano, come spesso è accaduto in passato, a rallentare l'azione di tutela e salvaguardia, offrendo spunti a chi non si fa scrupoli di far scempio della natura.

Nell'articolo sono anche indicate opere di intervento nel suolo e nel sottosuolo vietate, se non espressamente autorizzate, dall'ente. L'articolo si sofferma anche sulla disciplina e la gestione del movimento veicolare all'interno del territorio, problema per il quale ultimamente si sono levate voci di allarmata protesta, considerate le difficoltà di attuazione da parte dei singoli comuni competenti.

In sostanza si cerca una preminenza del piano territoriale dell'ente rispetto ad ogni altro intervento programmatico.

Le modifiche all'articolo 6 intendono conservare la sede dell'EAMP presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, mentre in appoggio agli organi amministrativi — nei quali viene anche chiamato a farne parte un delegato della regione — è prevista la costituzione di una commissione tecnico-scientifica con funzioni consultive per questioni di particolare impegno tecnico-naturalistico.

Queste ed altre ristrutturazioni organizzative dell'ente, ulteriormente perfezionate in sede di regolamento, costituiranno le modifiche apportate all'articolo 6 della legge.

Con gli articoli 9-bis e 9-ter, in aggiunta alle previsioni della vecchia legge, si tende alla finalità di permettere l'attuazione effettiva ed efficace del controllo sul patrimonio naturale e quindi una più accentuata tutela dinamica: si vuol evitare il perpetuarsi del frazionamento della proprietà immobiliare nei casi di trasferimento a titolo oneroso di terreni ed edifici compresi nell'area di competenza, di cui all'articolo 1, viene attribuito all'ente un diritto di prelazione con le formalità previste dalla legge 26 maggio 1965, n. 590.

La nuova formulazione dell'articolo 10 è finalizzata all'attuazione degli scopi istituzionali e schematizza le provvidenze per il funzionamento di questo istituto.

Il maggior impegno viene richiesto al Ministero dei beni culturali e ambientali con uno stanziamento annuo di 80 milioni sul bilancio di tale Dicastero in ragione della specifica competenza dello stesso nel custodire i valori culturali e ambientali che il Monte di Portofino rappresenta e per riconfermarne la rilevanza e l'interesse nazionale e internazionale.

Al Ministero dell'interno, che attraverso la Direzione generale delle amministrazioni civili, attua l'azione di sostegno e di tutela dei comuni e che fino ad oggi ha garantito, attraverso la locale prefettura, la funzione tutoria, viene richiesto uno stanziamento annuo di 50 milioni a favore dell'Ente autonomo del Monte di Portofino; somma da versarsi attraverso i comuni territorialmente interessati (Camogli, Santa Margherita Ligure, Portofino, Rapallo, Recco).

Alla regione Liguria, inserita nel meccanismo amministrativo, cui viene fatto anche carico del controllo urbanistico dei piani

regolatori, viene richiesto un contributo annuale che insieme a quello della provincia di Genova, della camera di commercio di Genova, del comune di Genova, ammonta a complessivi 30 milioni. Il riparto di tale finanziamento viene affidato alla regione Liguria, sentito il prefetto di Genova.

Altri proventi minori riguardano le concessioni e le autorizzazioni rilasciate dall'ente e le oblazioni in via amministrativa per le contravvenzioni, così come avviene in ogni altra struttura simile. Viene lasciata aperta la possibilità di incamerare contributi a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma da parte di enti, associazioni, comitati e cittadini privati.

I predetti contributi annuali possono essere aumentati in relazione alle effettive esigenze dell'ente.

Si intende, in sostanza, realizzare un meccanismo che consenta di dare all'ente le necessarie strutture finanziarie per far fronte, in modo efficace, ai propri compiti istituzionali.

Nessuna legge che ponga limitazioni, vincoli e divieti può raggiungere lo scopo che si ripropone senza contenere norme punitive aventi la funzione di indurre i cittadini all'osservanza stabilendo le sanzioni per coloro che commettono violazioni.

Le modifiche all'articolo 11 rispondono a questa esigenza stabilendo sanzioni amministrative più severe in relazione alla gravità delle violazioni commesse. Tali sanzioni vanno da un minimo di 5.000 lire ad un massimo di 2 milioni. Potranno inoltre essere applicate sanzioni più severe già in atto o da emanarsi da parte della regione in materia di tutela dei parchi e dei beni naturali.

La proposta di legge, che attua una sostanziale modifica al contenuto della originaria legge n. 1251, richiede la emanazione di un nuovo regolamento di esecuzione da perfezionare entro sei mesi dall'approvazione della legge nella forma del decreto delegato del Governo della Repubblica.

Il regolamento dovrà stabilire la composizione degli organi amministrativi (commissione amministrativa, comitato direttivo e commissione tecnico-scientifica), le norme per l'amministrazione dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, per l'inquadramento e il trattamento del personale dipendente ed ogni altra disposizione relativa al funzionamento del citato istituto. A questa esigenza si provvede con il nuovo articolo 15.

* * *

In sostanza, con l'approvazione di queste norme ci si propone di fare in modo che un istituto che ha funzionato egregiamente per lunghi anni debba trovare la sua conferma negli organi legislativi dello Stato applicando semplicemente quegli adeguamenti tecnici e funzionali che l'evoluzione

della società impone e che costituiscono strumento più solido ed efficace, tenuto conto dell'azione tutelatrice demandata all'ente contro la costante pressione della speculazione su un bene che con preveggenza la Liguria ha saputo conservare malgrado quest'area sia collocata in una fascia costiera tra quelle urbanisticamente e demograficamente più congestionate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 20 giugno 1935, n. 1251, è sostituito dal seguente:

« Tutto il territorio del Monte di Portofino compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa alla presente legge e la zona di mare circostante fino a 300 metri dalla riva, sono sottoposti a speciali vincoli allo scopo di conservare le bellezze naturali, di conservare e sviluppare la flora e la fauna, di conservare e restaurare i monumenti di pregio artistico e storico, di sistemare la viabilità, di disciplinare le costruzioni edilizie affinché esse contribuiscano alla bellezza del paesaggio di favorire migliori condizioni di vita dei cittadini, regolando l'uso pubblico di tali beni nei limiti e nel rispetto della tutela e salvaguardia dell'ambiente naturale, e di favorire la ricerca scientifica e naturalista, così come la diffusione della cultura.

È attribuita alla regione Liguria, sentiti i comuni interessati la costituzione, delimitazione e regolamentazione di una zona con diverse caratteristiche di vincolo urbanistico e paesaggistico tale da rappresentare una fascia di rispetto lungo il confine nord del territorio di cui al comma precedente ».

ART. 2.

La zona delimitata dall'articolo 1 sarà regolamentata dall'EAMP mediante uno o vari piani regolatori, secondo le necessità, in relazione ai fini che si propone. Detti piani dovranno essere pubblicati agli albi pretori dei comuni rappresentanti nell'ente, agli albi della regione, della provincia di Genova, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova.

Entro trenta giorni i privati, gli enti pubblici, associazioni naturalistiche e/o culturali, istituzioni scientifiche potranno presentare le loro osservazioni.

La commissione amministrativa dell'EAMP entro i successivi novanta giorni trasmetterà al consiglio regionale il piano unitamente alle controdeduzioni relative alle osservazioni presentate per l'approvazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Il piano regolatore dell'EAMP e le relative norme di attuazione prevalgono su ogni altro strumento programmatico o di tutela dei comuni e della Soprintendenza ai monumenti della Liguria per il territorio interessato e di cui all'articolo 1, comma primo.

Il territorio delimitato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, costituisce un unico armonico ed isolato insieme ecologico contraddistinto dalla presenza di valori ambientali e di fenomeni naturalistici di particolare rilevanza e, pertanto, non può essere assoggettato al regime di sistemi di altre zone-parco che potranno essere realizzate sulla costa ligure e nell'entroterra regionale.

Tuttavia, i provvedimenti legislativi adottati o da adottarsi dalla regione Liguria rivolti alla tutela della flora, della fauna o di riserve naturali, o riferenti il regime dei suoli e delle acque, o limitativi della fruibilità dei territori sottoposti a tutela e della edificabilità su di essi o, infine, destinati a proteggere i suoli da agenti esterni, troveranno applicabilità sul territorio di cui all'articolo 1, sempreché abbiano carattere più restrittivo della presente legge ».

ART. 3.

L'articolo 2 della legge 20 giugno 1935, n. 1251, è sostituito dal seguente:

« Nel territorio del Monte di Portofino, delimitato come all'articolo 1, comma primo, è vietata qualsiasi opera e/o intervento nel suolo e nel sottosuolo non espressamente autorizzati dall'EAMP.

Sono comunque vietati:

a) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali;

b) la raccolta di rocce, minerali, fossili e di qualsiasi specie vegetale (o parte di essi);

c) le esecuzioni di taglio boschivo, anche parziali, non espressamente autorizzate;

d) le costruzioni edilizie e i manufatti di qualsiasi genere non singolarmente ed espressamente autorizzati; sono consentite nei limiti indicati dal piano regolatore opere di risanamento igienico, restauro e ristrutturazione degli edifici esistenti;

e) l'esercizio del pascolo non autorizzato;

f) la caccia con qualsiasi mezzo esercitata;

g) l'apertura di cave non espressamente autorizzata;

h) i movimenti di terreno, i dissodamenti, le discariche, gli scavi e le aperture di gallerie non espressamente autorizzati;

i) la riduzione a coltura di terreni boschivi non espressamente autorizzata, ferme restando le disposizioni vigenti in materia;

l) l'introduzione di specie vegetali o di specie animali allo stato libero, non caratteristiche del territorio del monte;

m) l'accesso al territorio dell'EAMP a tutti i veicoli e automezzi non autorizzati, e comunque il transito fuori delle strade carrozzabili con mezzi motorizzati;

n) l'esercizio del campeggio;

o) accendere fuochi liberi all'aperto;

p) abbandonare rifiuti di ogni genere;

q) apporre iscrizioni, cartelli e insegne pubblicitarie;

r) l'esercizio della pesca e la raccolta delle specie di fauna e flora marina appartenenti ai gruppi che saranno elencati nel regolamento previsto dall'articolo 15.

Per le specie non indicate l'esercizio della pesca, nella stessa fascia di mare precisata all'articolo 1, è sottoposto a speciali vincoli, secondo le norme che verranno emanate dall'Autorità marittima compartimentale e secondo la situazione del patrimonio marino esistente.

Tutti gli interventi sia d'iniziativa pubblica che privata in materia edilizia, sistemazione viaria, difesa del suolo di natura geologica e idrogeologica, nonché la utilizzazione agricola, forestale e zootecnica del suolo sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'EAMP.

Gli organi tecnici pubblici, competenti per materia, sono tenuti a dare assistenza all'EAMP nell'esercizio di tali funzioni.

La disposizione e la gestione del movimento veicolare all'interno del territorio del monte è di esclusiva competenza del-

l'ente. Le disposizioni dell'EAMP in tale materia sono attuate anche tramite le forze di polizia, dell'ANAS, della provincia di Genova e dei comuni inclusi nel territorio del monte.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'uso e la polizia del demanio pubblico e marittimo alle norme del codice e del regolamento per la marina mercantile ».

ART. 4.

Gli ultimi due commi dell'articolo 6 della legge 20 giugno 1935, n. 1251, sono sostituiti dai seguenti:

« Tale ente, avente sede in Genova presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è retto da una commissione amministrativa, nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei beni culturali e ambientali.

La composizione della commissione, di cui fa parte un delegato del presidente della regione Liguria, e le norme per il suo funzionamento saranno stabilite nel regolamento.

Con lo stesso regolamento sarà determinata la composizione di un comitato direttivo, quale organo esecutivo della gestione, e di una commissione tecnica scientifica con funzione consultiva ».

ART. 5.

Dopo l'articolo 9 della legge 20 giugno 1935, n. 1251, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 9-bis. — In caso di trasferimento a titolo oneroso di terreni e degli edifici che eventualmente su di essi insistono, compresi nel perimetro del monte, l'EAMP ha diritto di prelazione con priorità anche sugli aventi diritto ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata all'EAMP la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di compravendita, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite, compresa la clausola per la eventualità della prelazione.

L'accertamento della congruità del prezzo indicato dal proprietario è demandato agli Uffici tecnici agrari e forestali della

regione, i quali dovranno comunicare l'accertamento fatto entro quindici giorni dalla richiesta.

L'EAMP deve esercitare il suo diritto di prelazione entro il termine di trenta giorni, successivi al termine concesso agli uffici regionali predetti per l'accertamento della congruità del prezzo.

Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione, o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'ente avente titolo di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. In tale ipotesi non è richiesto l'accertamento di congruità del prezzo.

Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dell'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.

Se l'ente, che esercita il diritto di prelazione, dimostra, con certificato rilasciato da un istituto di credito, autorizzato dalla legge, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione di un mutuo per l'acquisto del terreno, il termine di cui al precedente comma è sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l'Istituto di credito non abbia espresso diniego a conclusione dell'istruttoria compiuta e, comunque, per non più di un anno.

In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo è differito saranno dovuti gli interessi legali mentre il trasferimento della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito ».

« ART. 9-ter. — Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo a seguito di preliminare posto in essere nelle forme di legge (e gli Uffici tecnici agrari e forestali regionali non abbiano ritenuto congruo il prezzo tra le parti convenute), in ogni caso il proprietario che rifiuta di trasferire all'EAMP il fondo al prezzo tra le parti indicato e/o riconosciuto congruo dagli Uffici tecnici agricoli e forestali della regione, all'EAMP spetta il diritto previsto nell'articolo 2932 del codice civile ».

ART. 6.

L'articolo 10 della legge 20 giugno 1935, n. 1251, è sostituito dal seguente:

« Alle spese occorrenti per l'Ente autonomo del Monte di Portofino sarà provveduo:

a) con un contributo annuo di lire 80 milioni del Ministero dei beni culturali;

b) con un contributo annuo di lire 50 milioni del Ministero dell'interno, da versare attraverso i comuni di Camogli, Santa Margherita Ligure, Portofino, Recco e Rapallo, mediante apposito capitolo del bilancio;

c) con i contributi annuali della regione Liguria, della provincia di Genova, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, e del comune di Genova per complessivi lire 30.000.000, secondo il riparto che sarà effettuato dalla regione Liguria sentito il prefetto di Genova;

d) con i proventi dei permessi delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate dall'ente, nonché delle ammende e delle oblazioni relative alla conciliazione in via amministrativa delle contravvenzioni;

e) con ogni altro contributo dato, a qualsiasi titolo, da enti, associazioni, comitati e da privati.

Per gli esercizi successivi al 1977 i contributi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma precedente possono essere aumentati, in relazione alle effettive esigenze dell'ente, con decreto del Ministro dei beni culturali, di concerto col Ministro dell'interno, su proposta della regione Liguria, sentito il prefetto di Genova ».

ART. 7.

L'articolo 11 della legge 20 giugno 1935, n. 1251, è sostituito dal seguente:

« Per ogni infrazione ai divieti posti dalla presente legge, oltre alla cessazione immediata dell'attività si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) per la raccolta di vegetali (o loro parti), rocce, minerali e fossili, per l'abbandono di rifiuti e accensione di fuochi liberi all'aperto, per l'introduzione di ogni nuova specie animale o vegetale, da lire 5.000 a lire 50.000;

b) per la manomissione ed alterazione delle bellezze naturali e per le abusive

costruzioni, da lire 100.000 a lire 1.000.000, con l'obbligo della demolizione delle costruzioni e remissione in pristino stato;

c) per la pubblicità non autorizzata, da lire 20.000 a lire 200.000;

d) per l'abusiva esecuzione di tagli boschivi, da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni albero e/o polloni di ceppaia abbattuti o danneggiati;

e) per l'esercizio abusivo del pascolo, da lire 5.000 a lire 20.000 per ogni capo di bestiame minuto, escluse le capre; da lire 10.000 a lire 40.000 per ogni tipo di bestiame grosso e per ogni capra, introdotti nel territorio dell'ente;

f) per la caccia abusiva, da lire 20.000 a lire 100.000;

g) per fatti che danneggiano il regime idrico del Monte di Portofino, da lire 100 mila a lire 1.000.000, oltre alla remissione in pristino stato, ferme restando le maggiori sanzioni di cui al testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

h) per la pesca abusiva, da lire 50 mila a lire 200.000;

i) per la raccolta di fauna e flora marina, da lire 50.000 a lire 500.000;

l) per l'accesso di veicoli e automezzi non autorizzati e per il transito fuori delle strade carrozzabili, da lire 20.000 a lire 50 mila;

m) per ogni altra infrazione prevista dalla presente legge e non espressamente contemplata alle lettere precedenti, da lire 100.000 a lire 2.000.000.

In ogni caso le sanzioni previste nel presente articolo si cumulano con quelle eventualmente previste da altre disposizioni di legge statale o regionale e fatta salva la responsabilità penale dell'inadempiente.

Potranno anche essere applicate sanzioni amministrative più severe già in atto o da emanarsi da parte della regione Liguria in materia di tutela dei parchi e dei beni naturali. A norma della legge 24 dicembre 1975, n. 706, per le violazioni sopraindicate è redatto processo verbale da contestarsi immediatamente o in mancanza deve essere notificato entro novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione.

La mancata notifica entro il termine suddetto determina la cessazione dell'obbligo del pagamento della somma dovuta.

L'accertamento dell'infrazione viene contemporaneamente trasmesso al presidente dell'EAMP, il quale provvede e determina la sanzione pecuniaria in relazione alla

gravità dell'illecito commesso. Nei successivi quindici giorni il presidente dell'EAMP ordina la riduzione in pristino stato e l'ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria, che dovranno essere eseguite entro trenta giorni dalla notifica ».

ART. 8.

L'articolo 12 della legge 20 giugno 1935, n. 1251, è abrogato.

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« Il regolamento di esecuzione sarà emanato con decreto delegato del Governo della Repubblica, previa approvazione della regione Liguria, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

Il regolamento stesso dovrà provvedere a stabilire le norme per l'amministrazione dell'EAMP, per l'inquadramento e il trattamento economico del personale dipendente, la procedura da seguire per le concessioni ed autorizzazioni, le prescrizioni per la sorveglianza e la custodia del Monte, le modalità per la gestione temporanea dell'ente in caso di scioglimento della commissione amministrativa, ed ogni altra norma che risulti necessaria per l'esecuzione della presente legge ».